

**TRIBUNALE DI LATINA**  
**SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**ATTO DI RICORSO**

**Nell'interesse di:** **GARULLO ANTONIO**, nato a Latina il 05.01.1965, C.F. GRL NTN 65A05 E472F, e **OTTOCENTO MARIO**, nato a Maracay (Venezuela) il 29.05.1972, C.F. TTC MRA 72E29 Z614D, entrambi residenti in Latina alla Via Degli Umbri n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Mariani ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Latina in Via F. Filzi, 19, giusta delega a margine del presente atto.

**Contro:** **COMUNE DI LATINA**, in persona del suo Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Piazza del Popolo presso nota sede.

**Nonché contro:** **Il Dirigente Preposto dell'Ufficio dello Stato Civile di Latina**, domiciliato per la carica presso nota sede alla Piazza del Popolo – Corso della Repubblica.

**FATTO**

- 1) In data 1.6.2002 i ricorrenti, di cittadinanza italiana e residenti a Latina hanno contratto matrimonio civile a L'Aja (Olanda) (doc. n.1).
- 2) Quanto sopra, in conformità alla Legge Olandese, quando, al tempo, Mario Ottocento era residente nello stato comunitario olandese.
- 3) In data 12.3.2004, i due istanti hanno inoltrato al Comune di Latina competente territorialmente, domanda di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in Olanda.
- 4) In data 24.3.2004 il Comune di Latina, a mezzo dell'Avv. Di Leginio, inoltrava richiesta di parere al competente Ministero dell'Interno

sussumendo, “*stante la particolarità del caso ed il carattere estremamente innovativo*”, che:

- l’atto in questione riguardava persone del medesimo sesso;
- nel nostro ordinamento giuridico tale fattispecie, non prevista dalla Legge, è comunque limitata alla trascrivibilità del matrimonio contratto regolarmente in un Paese Comunitario quale l’Olanda;
- la fattispecie avrebbe potuto ottenere un solo eventuale rifiuto alla trascrivibilità trovando ragione normativa, esclusivamente nell’art. 18 D.P.R. 03.11.00 n. 396; tuttavia rappresentava anche la necessità di inquadrare l’atto, seppur contrario all’Ordine Pubblico, in un più ampio concetto del citato principio, secondo una evoluzione restrittiva nel senso di “limitata a poche fattispecie” di fatto e di diritto, rappresentando il legittimo dubbio circa la non trascrivibilità di un atto dell’Olanda, stato membro della Comunità Europea, considerando anche la non temeraria istanza dei coniugi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea (doc. n.2).

Il comportamento endo-processuale amministrativo dell’Avvocatura è comunque stato di ampio respiro nel legittimo dubbio della valenza del matrimonio ma, sin da ora, si rappresenta al Tribunale che la questione non doveva rappresentarsi come indagine sulla legittimità del rapporto di coniugio quanto sulla idoneità e legittimità della richiesta trascrizione. La puntualizzazione immediata e anticipatoria delle questioni di diritto sottese al presente ricorso merita la immediata puntualizzazione perché non si inganni la decisione verso una disquisizione jus-valoristica di tipo morale fuori dal concetto di legalità che impera anche attraverso la Costituzione Europea.

- 5) Il Ministero dell'Interno, con parere 15100/15952 del 28.7.2004, in modo fin troppo stringato, poco attento alla Normativa Europea e disinteressato alle questioni che attagliano la P.A. con l'obbligo di ottemperare ad ogni *diritto quesito* con atti dovuti, pontificava parere negativo, dichiarando l'atto richiesto "*non trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 396/2000*" (doc. n.3);
- 6) In conformità al parere negativo il Comune rifiutava la trascrizione dell'atto di matrimonio indicato proprio perché contrario all'Ordine Pubblico ex art. 18, Legge citata, in quanto nel nostro Ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso.
- 7) Ciò premesso il rifiuto della trascrizione nei registri dello Stato Civile di Latina del matrimonio contratto in Olanda dai ricorrenti è illegittimo per i seguenti

### **MOTIVI**

DELLA TRASCRIZIONE O ISCRIZIONE ALLO STATO CIVILE DEGLI ATTI PROVENIENTI DALL'ESTERO E, COMUNQUE, IN GENERALE, DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

Posto che, quando un atto da trascrivere proviene dall'estero, e non limitatamente riferentesi alla Comunità Europea, nell'ordinamento italiano opera il riconoscimento automatico del provvedimento straniero (art. 65, 66 L. 218/95 e art. 63 punto 2 lett. c del D.P.R. 396/2000), è altresì vero e disciplinato il principio secondo cui tutti gli atti di stato civile provenienti dal U.E. debbono ormai essere trascritti senza preventivo controllo; e nessuna norma interna Europea, può considerarsi contraria all'Ordine Pubblico

Nazionale quando la detta non è in contrasto e non può essere, in contrasto con l'Ordine Pubblico Internazionale.

In via di principio, la Legge di riforma del diritto internazionale privato non contiene una disposizione generale sulle trascrizioni, tuttavia, le forme di pubblicità vengono disciplinate e raccolte, per analogia, dalla Legge 218/95 che impone l'operatività del criterio di collegamento anche utilizzando le forme di pubblicità secondo la Legge del luogo dove si intende pubblicizzare l'atto.

Questa ultima forma, è valida limitatamente alle ipotesi di registrazione di atti costitutivi, modificativi o istitutivi di obbligazioni o di diritti relativi a beni.

Nel caso che ci occupa, pertanto, i suddetti criteri sono decisamente superati poiché trattasi di trascrizione di atto di matrimonio, celebrato all'estero che non coinvolge diritti reali.

Si tratta quindi, semplicemente, di rilevare la natura della pubblicità del costituito rapporto di coniugio al fine di ottenere, la tanto richiesta trascrizione dell'atto di matrimonio, oggetto di causa.

Più volte, in casi dove a monte della trascrizione sono stati rilevati effetti impeditivi, circa la validità del matrimonio (ad esempio bigamia), i matrimoni celebrati all'estero hanno avuto immediata validità nel nostro ordinamento qualora, ed è condizione sufficiente, fossero risultati celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera.

La sentenza di Cassazione n. 5537/01 (doc. n 4), incidentalmente sul punto, statuisce il principio fondamentale del valore della trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero, configurando l'atto, come atto dovuto, con valore "meramente certificativo". L'atto di matrimonio risulta pertanto valido e non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una

delle ragioni previste dall'art. 117 c.c. ovvero, non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento, giudiziale promossa dai legittimati. La dottrina, proprio prendendo spunto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, prendendo le mosse dal disciplinato dell'art. 115 c.c., in virtù del principio LEX LOCIS CELEBRATIONIS cui si richiama, anche quando il matrimonio sia stato celebrato in violazione delle forme locali, esso deve considerarsi comunque valido per lo Stato Italiano. Il momento successivo, che è la trascrizione, anche nei registri dello Stato Civile Italiano, è dovuto nelle forme dell'art. 17 DPR 396/00. Si è ribadito, pertanto, l'unanime indirizzo giurisprudenziale, del carattere meramente certificativo e dichiarativo della trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero (Cass. Civ. 19.11.95 n. 12864 in Rep. Giu. Ital. 1999 Voce Famiglia n.43).

A nulla vale la subordinazione della trascrizione agli accertamenti eseguiti per l'esistenza di un matrimonio formalmente valido secondo la Legge dello Stato di celebrazione (nel nostro caso l'Olanda) ovvero per la conformità all'ordine pubblico della forma eseguita. L'atto di matrimonio estero costituisce di per sé titolo sufficiente per la trascrizione nei registri dello Stato Civile. Condizione necessaria e sufficiente rimane l'aver osservato la *lex loci* cui l'ordinamento italiano rinvia per raccogliere la sola prova della celebrazione che è costituita proprio dalla copia autentica dell'atto rilasciato dall'Autorità straniera. Infatti, la natura certificativa e non costitutiva della trascrizione è avvalorata dallo scopo che si vuole raggiungere con la detta pubblicità: la certificazione dell'avvenuta celebrazione all'estero di un matrimonio, valido formalmente, regolare e valido nell'ordinamento locale e, conseguentemente, anche dall'ordinamento italiano. L'art. 117 c.c. impone, peraltro, il criterio processuale della impugnazione per la nullità o per l'annullamento del matrimonio demandando la declaratoria in tal senso,

solo ad una pronuncia giudiziale preceduta da debita impugnazione. L'atto di matrimonio è valido fino a che, una volta impugnato, non intervenga sullo stesso pronuncia di nullità (cfr. Cass. Civ. 1739/99 e n. 5537 del 25.05.01, doc. n. 5 e 4). Ecco perché l'atto di trascrizione è un atto dovuto. Come si dirà appresso, sussiste un'ulteriore esigenza di legalità che ha imposto e costituito una valida dicotomia tra il fare direttamente qualcosa ed il limitarsi a riconoscere quanto è già stata fatto da altri (Vitta). Il diritto in linea generale che pone lo spunto ad una corretta chiave di lettura, approda nell'ambito dei "diritti quesiti" che fa da spartiacque tra il fare ed il ricevere. L'esigenza di evitare un pregiudizio alle aspettative delle parti e consolidare il principio della certezza ed uniformità del diritto, riconosce all'atto richiesto, "meramente certificativo", della trascrizione, il valore di atto dovuto.

#### DELLA CONSEQUENTE INESISTENZA DI VIOLAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO.

Preliminarmente, va detto per inciso, che il diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato, oggi costituito soprattutto da un diritto della Comunità Europea, di cui l'Olanda è membro fondatore, è un insieme di norme che interagiscono all'interno di un sistema con l'unico limite del c.d. "ordine pubblico internazionale" quando risulta con questo in contrasto. In via generale, questa difesa ricorda a sé stessa, che l'Ordine Pubblico è il complesso dei principi e dei valori che informano l'organizzazione politica ed economica della società in una fase della sua evoluzione storica e che perciò devono considerarsi immanenti nell'Ordinamento giuridico che vige in quella società **in quella fase storica**. L'evoluzione dottrinarica è giunta a rilevare che la nozione testè espressa è divenuta più complessa ed articolata non essendo più ristretta alla tutela dei

valori della persona, della famiglia e della comunità statale (c.d. Ordine Pubblico Politico). Ponendo a confronto il concetto di Ordine Pubblico Internazionale, che ha portata di carattere generale, esso è caratterizzato da relatività (O.P. suscettibile di profonde trasformazioni nello spazio e nel tempo) e indeterminatezza (concetto legato proprio alla variabilità dell'O.P. nello spazio e nel tempo), così da inquadrare preliminarmente il contenuto dell'Ordine Pubblico, che non può essere **predeterminato in modo analitico e rigido dal legislatore**. Sempre in linea generale l'art. 16 L. 218/95 ha superato e posto nel nulla il vecchio riferimento all'art. 31 disp. Prel. omettendo ogni riferimento al **buon costume**. Il concetto di ordine pubblico è richiamato dagli artt. 16, 64 e 65 L. 218/95 e, quello cosiddetto, interno, limitativo dell'autonomia negoziale privata, viene citato negli artt. 1343 e 1418 c.c.. Le dottrine discordanti hanno comunque trovato serenità nel ritenere che l'ordine pubblico ha sempre e soltanto carattere internazionale, ed è fonte di diritto superiore a quello dello Stato italiano che deve raccogliere quello internazionale adeguandosi ad ogni elemento di collegamento presente nel proprio ordinamento, pretendendosi così, un ragionevole rispetto meno rigoroso dei principi dell'ordinamento nazionale. Ciò posto, si ripete, che la dottrina concorda nel riconoscere all'ordine pubblico internazionale i caratteri della relatività e della indeterminatezza rispettivamente riferendosi, alla suscettibilità dell'ordine pubblico, di profonde trasformazioni nello spazio e nel tempo (la preclusione del divorzio ex art. 31 disp. prel. è divenuta legge in Italia nel 1970 contro il dogma della indissolubilità matrimoniale); ed alla indeterminatezza proprio per la sua variabilità.

Il contrasto tra la norma straniera ed i principi di ordine pubblico dello Stato richiamante, deve essere valutato in concreto, ossia in funzione al risultato

pratico cui conduce l'applicazione della norma in esame alla singola specifica fattispecie concreta, posta alla base del rinvio. L'art. 16 citato recepisce il suddetto principio e, per la sua applicazione, il limite dell'ordine pubblico deve essere fatto valere in forma meno rigorosa quando non si faccia questione dell'applicazione diretta delle leggi straniere ma piuttosto, del riconoscimento di effetto già prodottosi, sulla base di tali leggi, all'estero. Si può parlare di sussistenza di "diritto quesito" per sottolinearne l'esigenza di evitare che, per effetto di un meccanismo di protezione in terra nazionale, vengano stravolti, con pregiudizio delle aspettative delle parti, e della certezza ed uniformità del diritto (anche europeo, regolato da costituzione neonata), rapporti e situazioni giuridiche che sono già venuti (da più di due anni nel nostro caso) ad esistenza, in ordinamenti europei. La Costituzione Europea ha sancito la libera circolazione del cittadino europeo all'interno degli stati membri con il "fagotto" dei propri diritti riconosciuti nella Unione Europea.

Quindi, l'ordine pubblico internazionale, che comprende tutti quei principi che operano come limite all'inserimento di norme straniere che appaiono in contrasto con essi, potrà valere solo per norme extra U.E.. **Per definizione, le norme della Unione Europea non possono essere contrarie ad alcun principio fondamentale su cui si regola ogni Stato membro dell'Unione.**

L'unione matrimoniale, tra persone dello stesso sesso, è diritto riconosciuto da un Paese membro, e recepito in Europa. La Costituzione Europea ha uniformato la tutela all'interno dell'Unione di tutti i cittadini che in essa vivono ivi compresi i ricorrenti, coniugati.

A riprova di quanto riferito, l'istituzione della compagine dei dipendenti del Consiglio della U.E. (doc. n. 6), pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 160, del 30.06.00 n. 1347/00, ha esteso il riconoscimento del matrimonio di un

funzionario con persona dello stesso sesso, riconosciuto dal Codice Civile Olandese, come modificato, utile ed equiparato a quello degli altri coniugati; ha approvato nel proprio Statuto tutte le norme che adeguano il principio di parità di trattamento dei dipendenti coniugati inserendo tra questi “coloro che hanno contratto matrimonio in Olanda” e quindi recependo la innovazione introdotta nel Codice Olandese, che ha esteso il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Da ultimo si richiama il principio guida, e ulteriore chiave di lettura giurisprudenziale della applicabilità della Legge Straniera in Italia, limitata alla sola sua contrarietà all’Ordine Pubblico Internazionale e non all’Ordine Pubblico Interno. La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 9433 del 1997 ha da tempo applicato il suddetto principio, che calza perfettamente con i motivi del ricorso, dichiarando imputato di illegittimità e di abnormità l’atto di rifiuto dell’Ente Territoriale relativamente alla trascrizione del matrimonio.

L’applicabilità di una Legge Straniera deve capitolare solo di fronte ad una sua contrarietà all’Ordine Pubblico Internazionale e, soprattutto in materia di diritto delle persone e della famiglia (che di per sé riveste sempre carattere di prevalente interesse pubblico ed è disciplinata da norme che sono sostanzialmente tutte di Ordine Pubblico Interno), detto limite rimane l’unico cui far riferimento poiché, qualora dette norme venissero ritenute inderogabili, si finirebbe con l’escludere in radice ogni e qualsiasi possibilità di applicazione di norme di diritto internazionale tutte le volte in cui la Legge Straniere divergesse in tutto o in parte con quella nazionale (Cass. Civ. Sez. I<sup>a</sup> 10.03.95 n. 2788). Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, lo stesso Ordine Pubblico Internazionale è giunto ad allargare la propria sfera anche a norme prodotte fuori dalla U.E.. E’

facilmente deducibile, quindi, che sussiste l'obbligo di ogni Stato dell'Unione di dare fiducia a quello che fa ogni altro Stato del U.E., per cui tutti i valori di tutti gli Stati Europei hanno pari validità e dignità. A riprova, qualsiasi situazione giuridica creatasi all'estero, in un altro Stato della U.E., deve essere accettata automaticamente in Italia senza previo controllo, dato che tutte le norme prodotte in Europa, non devono più collidere con il solo Ordine Pubblico Internazionale. Il limite citato potrà valere solo per le norme extra U.E. chè le norme interne all'Europa non possono più essere, per definizione, contrarie ad alcun principio fondamentale su cui si regge ogni Stato membro dell'Unione.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, i sigg.i Antonio Garullo e Mario Ottocento, rappresentati come in epigrafe,

### **RICORRONO**

A questo Tribunale di Latina, affinché, ordini al Comune di Latina, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile, di trascrivere nei registri comunali dello Stato Civile, l'atto di matrimonio celebrato tra i sigg.i Garullo e Ottocento in data 1.6.2002 a L'Aja, con provvedimento dotato di immediata esecuzione;

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si depositano in copia gli atti sopra descritti.

Latina, lì 12.01.2005

Avv. Alessandro Mariani